

CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE

Oggi, 31 ottobre 2018, in Maddaloni tra la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Villaggio dei Ragazzi"-Don Salvatore d'Angelo- con sede legale in Maddaloni, Piazza Matteotti, 8, C.F. 93014320613, più brevemente di seguito indicata come "Committente"

E

il prof. Cosimo Palagiano, nato l' 08 marzo 1939

"Collaboratore", più brevemente di seguito indicato come
premesse:

- che il Committente svolge attività di istruzione universitaria e che necessita di una figura professionale quale Direttore;
- che il Collaboratore ha specifiche conoscenze in ambito universitario;
- che è intenzione del Committente di avvalersi dell'attività del Collaboratore, in qualità di lavoratore autonomo;
- che è intendimento delle parti di collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione;

si conviene

di costituire il seguente contratto, di seguito indicato "contratto", conformemente a quanto previsto dalle norme del codice civile, regolamentato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1

In particolare, conformemente a quanto già indicato nella premessa del presente contratto, il Collaboratore, per le sue conoscenze professionali, svolgerà attività di Direttore;

Art. 2

Il rapporto avrà inizio a far data dal giorno 01/11/2018 per concludersi alla data del 31/10/2019, salva ogni ulteriore proroga e rinvio.

Art. 3

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, viene fissato un corrispettivo annuo lordo di € 1.500,00. Le spese sostenute dal Collaboratore per lo svolgimento del presente incarico sono a carico dello stesso.

Art. 4

Il corrispettivo di cui al precedente art. 3 sarà liquidato in unica soluzione entro e non oltre il 31 marzo 2019;

Art. 5

Il Collaboratore non è inserito nell'organizzazione gerarchica del Committente e svolgerà la propria attività occasionale, oggetto del presente contratto, in piena indipendenza ed autonomia senza quindi l'obbligo di seguire particolari direttive tecniche ed organizzative;

Art. 6

Il prof. Cosimo Palagiano dichiara che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali;

Art. 7

Ogni accordo in deroga al presente contratto d'opera intellettuale, dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili i patti verbali;

Art. 8

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello del Committente.

 Letto, approvato, sottoscritto

Il Collaboratore

Il Committente
